



COMUNE DI ISPICA

REGOLAMENTO DISCIPLINA DELL'INSERIMENTO DI CHIOSCHI NEL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 24/11/2017



CITTÀ DI ISPICA

VI SETTORE
ASSETTO TERRITORIALE

VIA ANDREOLI, 1 - 97014, Ispica, RG - - ☎ 0932 701360

DISCIPLINA DELL'INSERIMENTO DI CHIOSCHI NEL TERRITORIO COMUNALE *REGOLAMENTO*



IL FUNZIONARIO DIRIGENTE
F.to: Arch. Salvatore GUARNIERI

Art. 1

Oggetto e definizioni

Il presente regolamento disciplina le occupazioni di suolo pubblico, per l'installazione di chioschi, che non si configurano come interventi edilizi.

Si definiscono chioschi quei manufatti isolati, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricati e strutturalmente durevoli, tradizionalmente concepiti per la vendita posati su suolo pubblico, ovvero privato gravato da servitù di uso pubblico, a seguito di concessione rilasciata dal Comune.

Art. 2

Aspetti normativi

Le strutture provvisorie di cui all'art. 1, non costituiscono superficie utile o coperta, né volume in relazione agli indici urbanistico edilizi; la loro installazione deve essere eseguita comunque in conformità alle normative sovraordinate, al Codice della Strada ed alle disposizioni del presente regolamento.

L'installazione è soggetta al preventivo rilascio di concessione di suolo pubblico.

Art. 3

Ubicazione e localizzazione

L'installazione delle strutture provvisorie è ammissibile in tutte le zone del territorio comunale secondo le caratteristiche e modalità indicate nel presente regolamento e con le prescrizioni di cui al vigente PRG e alle prescrizioni e/o vincoli paesaggistici e ambientali previste dalle vigenti normative nazionali e regionali in materia, ed al vigente Codice della Strada.

La loro localizzazione potrà interessare marciapiedi e spazi pedonali con i limiti e le prescrizioni di cui alle vigenti norme del Codice della Strada. Eventuali proposte in adiacenza a strade urbane, su marciapiedi e slarghi, saranno subordinate al nulla osta preliminare della Giunta Municipale.

Art. 4

Procedimento per il rilascio di concessione per l'installazione di strutture temporanee

Il procedimento amministrativo per il rilascio di concessione per l'installazione di strutture temporanee si avvia mediante la presentazione della domanda, da parte del titolare dell'attività al SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive). Eventuale parere degli altri settori del Comune deve essere reso entro 30 giorni dalla richiesta dell'ufficio preposto del Settore. Trascorso il termini suddetto, il parere si intende reso in senso favorevole.

Art. 5

Canone

L'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di strutture temporanee è soggetta al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico come definito dal vigente Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone. Sono fatte salve le iniziative dirette dal Comune. Va costituito un deposito cauzionale pari al 20% del canone annuo da depositare alla tesoreria comunale.

Art. 6

Lavori nell'area o nel sottosuolo su cui sono installati i chioschi

Ogni qualvolta nello spazio dato in concessione ove ha sede il chiosco si debbano effettuare lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi per la mobilità, interventi di Enti erogatori di servizi o interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, il concessionario si impegna a rimuovere, a propria cura e spese, gli elementi e le strutture. In tal caso l'Ente Comune (V Settore) e/o Ente erogatore interessato provvede a comunicare formalmente al titolare della concessione ed al comune, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, la necessità di avere libero il suolo. La mancata attuazione di quanto sopra costituisce titolo per la revoca della concessione.

Art. 7

Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private

Di qualsiasi danno arrecato o a proprietà private dagli elementi e strutture che compongono i chioschi è responsabile il titolare della concessione e da questi deve essere risarcito.

Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture, siano provocati danni al suolo pubblico (pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altri beni), gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi. In caso di inadempienza, il Servizio lavori pubblici/manutenzione provvederà a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico.

Art. 8

Manutenzione

I chioschi devono essere mantenuti sempre in ordine ed in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro.

In caso contrario l'Amministrazione Comunale (V Settore), previa verifica, diffida il concessionario al ripristino del manufatto, secondo le prescrizioni contenute nell'atto di concessione ed in caso di inadempienza revoca la concessione ed ordina la rimozione addebitando le spese all'esercente.

L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori non richiede nuove autorizzazioni, ma semplice comunicazione.

Art. 9

Installazioni eseguite in parziale difformità

L'accertamento da parte della Polizia Municipale congiuntamente al VI Settore -Assetto Territoriale-, di installazioni eseguite in parziale difformità alla concessione, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della strada.

A seguito dell'accertamento, l'Ufficio competente del Comune (VI Settore) ingiunge la rimozione delle strutture difformi entro il termine di 30 giorni.

L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione, nel termine di cui al precedente comma, comporta:

- la revoca della concessione del suolo pubblico e a titolo sanzionatorio la rimozione di tutte le strutture insediate da parte del Comune nell'area concessa;
- rimozione di tutte le strutture insediate, trasporto e immagazzinamento in idonei locali, dove rimarranno a disposizione dell'interessato, ai fini della restituzione, per 60 giorni dalla data della rimozione, previo pagamento delle spese di smontaggio e custodia. Decorso il termine per la restituzione si provvederà ad emettere provvedimento di confisca dei beni rimossi d'ufficio ai sensi dell'art. 20 della legge n. 689/81. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore.

Qualora gli impianti tecnologici del chiosco non risultino conformi alla vigente normativa la concessione è sospesa fino all'adempimento che deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione di messa in mora.

Art. 10

Revoca delle concessioni

La concessione è revocata previa diffida quando:

- la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e pericolo per le persone e alle cose;
- le attività svolte nel chiosco siano causa di disturbo alla quiete pubblica accertato dalle competenti forze di polizia;
- in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico;
- in caso di reiterazione delle violazioni;

In caso di installazione su suolo pubblico il Comune (S.U.A.P), qualora ricorrano gravi e giustificati motivi (nuovo sistema viario, problematiche connesse al traffico, altro), potrà disporre la revoca in qualsiasi momento, previa consultazione delle Associazioni di Categoria, disponendo la rimozione del manufatto a cura e spese della Ditta autorizzata e senza che la stessa possa richiedere rimborsi od indennizzi di alcun tipo, previo preavviso di mesi sei dalla data di rimozione, al fine di garantire la possibilità al concessionario di trasferire il chiosco in un'altra area.

Art. 11

Sanzioni

Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di concessione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa, si applicano le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada, oltre alle sanzioni di cui all'art. 9.

Per l'occupazione abusiva si applicano le sanzioni previste dal vigente Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico.

Art. 12

Disposizioni transitorie

Le concessioni ad occupare suolo pubblico con strutture temporanee relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in fase di istruttoria, sono rilasciate sulla base delle disposizioni e modalità di funzionamento previste nel presente Regolamento.

Art. 13

Pubblicità del regolamento

1. copia del presente regolamento, divenuto esecutivo, sarà consegnata ai Capi Settore e al SUAP, per la conforme osservanza delle disposizioni disciplinanti le rispettive competenze;
2. copia del regolamento medesimo sarà pubblicato sul sito internet dell'Ente a disposizione degli amministratori, dei consiglieri comunali e dei cittadini perché possano prenderne visione in qualsiasi momento.

Art. 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è diventata esecutiva la deliberazione di approvazione.

TIPOLOGIE RELATIVE ALLE STRUTTURE DEI CHIOSCHI

Le caratteristiche formali e dimensionali dei nuovi chioschi devono essere di norma riportabili ai sotto indicati criteri:

- essere costruite da strutture completamente smontabili in modo da consentire lo smantellamento senza comportare modifiche alle livellette stradali e/o del suolo;
- avere le caratteristiche idonee per un corretto inserimento nel contesto ambientale;
- devono preferibilmente essere costruiti utilizzando sostanze di origine naturale, in particolare legno, ferro e vetro e con copertura in rame;
- la forma del chiosco deve essere di norma riportabile ad una figura geometrica regolare ad esempio, quadrato, rettangolo, cerchio, esagono e ottagono;
- gli impianti tecnologici, le insegne pubblicitarie e le tende esterne devono essere previste già in fase di progetto e devono essere organicamente inserite nella struttura del chiosco ed eseguiti a norma di legge;
- dovranno rispettare integralmente le disposizioni igienico-sanitarie vigenti;
- nei chioschi esercenti la somministrazione di alimenti e bevande devono essere previsti i servizi igienici per gli utenti, sia nel caso in cui vi sia somministrazione interna sia nel caso in cui sia autorizzato l'utilizzo di pertinenze esterne per l'esercizio dell'attività;
- la dimensione massima di qualsiasi chiosco non può essere superiore a mq. 30,00;
- la dimensione massima della struttura (chiosco e aree per attività esterne) non può superare la superficie di 60 mq.;
- le tende da sole annesse al chiosco, preferibilmente di colore dominante bianco canapa retrattili, dovranno avere una sporgenza massima di mt. 1,50 ed avere un'altezza minima sottobanda dal suolo di mt. 2,20 ed essere ignifughe.

Nei chioschi è consentita la vendita e/o la somministrazione di alimenti e bevande per il consumo immediato, la vendita di fiori e piante, prodotti orticoli, di giornali e riviste, di tabacchi, souvenir. E' esclusa ogni altra forma di attività commerciale.

DOCUMENTAZIONE

Il titolare di licenza di commercio che intenda collocare su suolo pubblico un chiosco, dovrà ottenere preventiva concessione del Sindaco, giusto quanto disposto dal presente Regolamento, dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni.

Al fine dell'ottenimento della concessione di cui al comma precedente, l'interessato dovrà presentare allo SUAP, formale istanza corredata dalla seguente documentazione.

Progetto in tre copie comprendente:

- relazione tecnica illustrativa;
- planimetrie dell'area interessata (estratto di P.R.G. in scala 1:2000, aerofotogrammetria in scala 1:1000 ed illustrazioni in scala 1:200 della esatta ubicazione del chiosco con quote riferite a fili stradali e/o di fabbricazione);
- piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta, di norma in scala 1:50;
- caratteristiche della struttura, con opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il chiosco viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, di passaggi pedonali, accessi carrai, impianti pubblici (idrici, elettrici, fognanti con i relativi punti di allaccio);
- riferimenti all'edificato circostante per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici, descritti in almeno due simulazioni prospettiche dell'inserimento del chiosco nell'ambiente;
- fotografie a colori del luogo dove il chiosco dovrà essere inserito;
- indicazione dei materiali costruttivi del chiosco, della loro lavorazione superficiale, dei colori proposti e ogni altra annotazione descrittiva atta a caratterizzare la scelta progettuale.


Il progetto del manufatto dovrà illustrare, all'interno del manufatto medesimo, i volumi tecnici e gli elementi accessori relativi agli impianti previsti, con particolare riferimento a quelli di riscaldamento e/o condizionamento, onde evitare modifiche o aggiunte, alteranti le caratteristiche formali del chiosco, che non saranno ammissibili al rilascio della concessione.



Gli elaborati dovranno essere redatti da tecnico abilitato alla professione.

TIPOLOGIE CHIOSCHI in diversi contesti ambientali:



esempio in zona litoranea







esempio in zona urbana





esempio in zona periferica